

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

Ordinanza del Presidente del Tribunale 18 giugno 2007 — Italia / Commissione

(Causa T-431/04 R)

«Procedimento sommario — Domanda di provvedimenti provvisori — Regolamento (CE) n. 1429/2004 — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Regime di utilizzazione dei nomi delle varietà di vite o di loro sinonimi — Limitazione dell'utilizzazione nel tempo — Domanda divenuta priva di oggetto»

1. *Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — «Fumus boni juris» — Carattere cumulativo — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco (Art. 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 22-23)*
2. *Procedimento sommario — Interesse ad agire (Artt. 242 CE e 243 CE) (v. punti 26, 33-34)*

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori mirante ad ottenere, in via principale, la sospensione, fino alla pronuncia della sentenza della Corte nelle cause riunite C-23/07 e C-24/07, dell'esecuzione della disposizione che limita al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare la denominazione «tocai friulano», disposizione contenuta, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429 recante modifica del regolamento (CE)

n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263, pag. 11), e, in subordine, la sospensione dell'esecuzione della stessa disposizione nel territorio della Repubblica italiana, fino alla pronuncia della sentenza della Corte nelle cause riunite C-23/07 e C-24/07, con divieto di esportazione della produzione nella Comunità e senza pregiudizio della commercializzazione del vino con la denominazione «tokaj» di produzione ungherese o dei vini omonimi ammessi alla commercializzazione in Italia e nella Comunità.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 giugno 2007 — Tirrenia di Navigazione e a. / Commissione

(Causa T-246/99)

«Aiuti concessi dagli Stati — Trasporto marittimo — Decisione di avviare il procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE — Aiuti nuovi — Aiuti esistenti»

1. *Ricorso di annullamento — Oggetto (Artt. 88, nn. 2, primo comma, e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 7, nn. 2-5, e 14; decisioni della Commissione 2001/851 e 2005/163) (v. punti 43-45)*
2. *Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2) (v. punti 56, 58-59)*